COMUNE DI CUNEO

SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI

SERVIZIO TRIBUTI

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI NONCHÉ DELLA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Il Dirigente del Settore

Il Responsabile del Procedimento

CAPITOLO I

NORME GENERALI

1. Oggetto dell'appalto

La concessione ha per oggetto il servizio di accertamento e riscossione dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DA) e della materiale affissione dei manifesti.

2. Descrizione dell'appalto

Oggetto dell'appalto è la gestione del servizio di pubbliche affissioni per conto del Comune di Cuneo che prevede un'attività di sportello per la prenotazione delle campagne in uscita, la gestione dei pagamenti dovuti a fronte delle affissioni richieste, la ricezione e lo stoccaggio dei manifesti, la loro materiale affissione sul territorio comunale, la gestione delle note posizioni (ovvero l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi) e la contabilizzazione delle somme incassate.

3. Durata dell'appalto

La durata del contratto è di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula del contratto o di eventuale avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza. Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si risolverà di diritto, senza obbligo di disdetta.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente.

Alla scadenza, la ditta appaltatrice è tuttavia tenuta alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'amministrazione per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente avviata, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative volte alla trasformazione del diritto sulle pubbliche affissioni, il concessionario ha diritto di recesso fatta salva la facoltà del Comune di chiedere la prosecuzione del contratto al fine di garantire la continuità del servizio, previa rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

4. Luogo di esecuzione dell'appalto

Per lo svolgimento del servizio il concessionario deve dotarsi, a sua cura e spese, di una sede adeguata nel territorio comunale, in luogo facilmente raggiungibile e tale da garantire l'accesso anche a persone con disabilità; la sede scelta dovrà, inoltre, rispettare le prescrizioni indicate dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

Il concessionario deve presentare all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dell'affidamento e a pena di decadenza, la documentazione probante la disponibilità dei locali da adibire a sede della propria attività.

5. Vincoli

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;
- accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.

L'Amministrazione potrà richiedere alla società aggiudicataria di svolgere servizi aggiuntivi e/o complementari a quelli oggetto del presente Capitolato nonché quant'altro ritenesse opportuno per il conseguimento del pubblico interesse in materia di entrate comunali, concordandone i nuovi e conseguenti aspetti contrattuali con apposito e separato atto.

CAPITOLO II

OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

6. Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 — comma 1 — del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*» [in seguito "Codice"].

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 — comma 7 — del Codice per la garanzia provvisoria.

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

La cauzione verrà svincolata solo successivamente alla conclusione del contratto ed all'accertamento del buono stato degli impianti oggetto dello stesso.

La misura della cauzione può usufruire delle riduzioni previste al comma 7 dell'articolo 93 del D.Lgs 50/2016.

7. Domicilio e responsabilità

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere sodisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

8. Norme di relazione

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento dell'appalto, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante gli orari di espletamento dell'appalto. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all'appaltatore.

9. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'appalto assunto.

L'appaltatore è tenuto contrattualmente:

a. ad osservare tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle Leggi, Regolamenti e Disposizioni vigenti in materia di lavori, servizi, forniture e del Codice della Strada, nonché di quelle che potessero essere emanate nel periodo di validità del presente Capitolato;
b. ad applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge, vigenti nel periodo in cui si svolgeranno i lavori, nonché ad adempiere regolarmente agli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norma in vigore.

L'impresa aggiudicataria, ove il Comune lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.

10. Competenze e oneri a carico dell'appaltatore

A decorrere dall'inizio dell'esecuzione del contratto, la ditta aggiudicataria avrà l'onere di affiggere tutte le campagne precedentemente prenotate e pagate al precedente concessionario per le quali i manifesti saranno da prelevare presso lo stesso. Sarà cura di quest'ultimo trasmettere alla ditta il registro cronologico delle affissioni prenotate.

E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o di effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

UFFICIO IN CUNEO - Il concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio, per tutta la durata della concessione, presso il Comune di Cuneo e dovrà disporre, nell'ambito della circoscrizione territoriale di questo Comune, in luogo facilmente raggiungibile ed accessibile, di un ufficio dotato di telefono, fax ed indirizzo e-mail presso il quale gli utenti potranno effettuare le

operazioni relative al servizio oggetto del presente capitolato ed al quale l'Amministrazione ed i propri Settori e/o Uffici potranno rivolgersi.

La società aggiudicataria del servizio dovrà prevedere personale sufficiente a garantire una gestione altamente qualitativa del servizio.

L'ufficio così disposto dovrà essere aperto al pubblico in orario almeno pari a quello attuale che di seguito si specifica: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 9 – 12.00 e martedì ore 08.30-16.30.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire i servizi tenendo nei riguardi del pubblico un comportamento improntato alla correttezza e alla cortesia e dovrà collaborare con i dipendenti comunali addetti al controllo ed alla vigilanza, per un buon andamento dei servizio.

AFFISSIONE MANIFESTI - Il lavoro dovrà essere svolto con la massima precisione e puntualità, seguendo l'ordine cronologico di arrivo dei manifesti, avendo cura di non sporcare i muri con la colla. Il servizio dovrà essere garantito ed assicurato nelle date di uscita dei manifesti nei giorni lavorativi compresi fra il lunedì ed il venerdì, salvo per quanto inerente le affissioni dei necrologi per i quali si rimanda al paragrafo successivo.

Sono dislocati sul territorio comunale i seguenti impianti affissionali:

tipo di impianto	formato in cm	quantità
poster	600 x 300	26
stendardo	100 x 140 e 140 x 100	7
stendardo	140 x 200 e 200 x 140	321
tabelle a muro	70 x 100	405
tabelle a muro	100 x 140 e e140 x 100	135
tabelle a muro	140 x 200 e 200 x 140	44
per un totale di fogli 70 x 100 pari a 4.071.		

Il concessionario dovrà provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti di affissione al fine di garantirne il decoro e la piena sicurezza; il concessionario risponderà direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionali per tutto il periodo della concessione.

Nel caso in cui il personale che riceve i manifesti ritenga che la pubblicità contenuta possa essere offensiva, ingannevole, violenta o volgare, dovrà richiedere un parere preventivo all'"Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria" tramite il sito web www.iap.it/le-attivita/per-le-aziende/richiedere-un-parere-preventivo.

NECROLOGI. Per le affissioni urgenti dei necrologi dovrà essere predisposta una apposita cassetta postale dove le ditte di onoranze funebri potranno depositare i necrologi anche ad uffici chiusi; i successivi prelievi degli stessi, dovranno rispettare i seguenti orari:

Lunedì - venerdì: ore 8 e ore 14

Sabato e prefestivi: ore 8 e ore 16.

Per i manifesti dei necrologi relativi ai decessi consegnati prima delle ore 8.00 si dovrà provvedere all'affissione nel capoluogo e nella zona di residenza del defunto al mattino, e potrà essere completata in tutto il rimanente territorio nel pomeriggio. (Per i manifesti dei necrologi relativi ad anniversari, partecipazioni e ringraziamenti, indipendentemente dall'orario di consegna, l'affissione potrà essere eseguita dopo la levata del pomeriggio su tutto il territorio comunale.)

MANIFESTI ESENTI. Dovrà essere garantita l'affissione dei manifesti esenti ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/1993 prenotati entro 30 giorni dalla data di uscita; il 20% dei suddetti manifesti dovrà essere affisso in strade di categoria speciale. Per le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune ("Fiera del Marrone", "Scrittorincittà"...) dovrà essere garantita l'affissione a titolo gratuito nel preciso rispetto delle modalità indicate dagli uffici competenti almeno 30 giorni prima della data di uscita. Per le affissioni indicate nel presente paragrafo il limite massimo di manifesti da affiggere, per ciascuna attività/manifestazione, è quantificabile in 80 manifesti 70x100, 50 manifesti 100x140 e 6 manifesti 600x300.

MODALITA' DI VERSAMENTO. Il concessionario ha l'obbligo di chiedere il pagamento del tributo agli utenti del servizio esclusivamente per il tramite del conto corrente, bancario o postale, del Comune appositamente dedicato e comunicato al concessionario. Sul suddetto conto corrente ove devono confluire tutti i versamenti del tributo in oggetto, il concessionario è abilitato esclusivamente alla visura delle movimentazioni effettuate ai fini della rendicontazione periodica.

Il concessionario dovrà provvedere, a sue spese, alla predisposizione e dotazione di tutti gli stampati, registri, bollettari e quanto altro necessario alla corretta gestione del servizio a norma del D.Lgs. 507/1993 ed alla sua conservazione.

Tutta la modulistica predisposta dal concessionario deve obbligatoriamente riportare gli estremi del conto corrente comunale.

Alla scadenza della concessione tutta la documentazione dovrà essere restituita all'Amministrazione Comunale.

Il concessionario revisionerà a propria cura e spese tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni attualmente installati nel territorio comunale procedendo ad effettuare tutte le manutenzioni ordinarie necessarie a garantire la piena sicurezza ed il decoro dell'impiantistica comunale.

Il concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionali affidati alla sua concessione.

CAPITOLO III

RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

11. Vigilanza e controlli

L'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì,

che il personale preposto all'appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

12. Garanzie e responsabilità

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Qualora dai manufatti, per fatto doloso o colposo, per guasti o per mancata manutenzione, o anche per sola causa di forza maggiore, causa naturale o qualsiasi altra causa, dovessero derivare danni a cose o persone, compresi personale o patrimonio comunale, la Ditta resta l'unica responsabile nei confronti di terzi e si impegna a sollevare il Comune da qualunque controversia giudiziale o stragiudiziale che dovesse sorgere per i danni diretti o indiretti causati.

La Ditta affidataria si assume tutte le responsabilità nei confronti di terzi, nessuna esclusa, nonché nei confronti del Comune di Cuneo; risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone od alle cose comunque provocati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvo gli interventi in favore della ditta da parte di società assicuratrici.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.

È a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell'appalto.

L'impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento dell'appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.

Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 5.000.000,00.

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.

La polizza dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto affidato.

L'impresa si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia delle polizze, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

L'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.

L'impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

13. Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, può irrogare - con atto motivato - una penalità.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 50,00 ed € 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

All'impresa è applicata una penalità fissa di € 500,00 per interruzione, anche parziale, del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Dopo n. 3 [tre] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n. 3 [tre] anni di gestione del servizio, ovvero a seguito della contestazione di n. 1 [uno] inadempimento di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'impresa, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, la mancata prestazione del servizio, anche solo per un giorno, addebitabile alla responsabilità dell'impresa. In caso di risoluzione del contratto, al Gestore del servizio è corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Nel caso di lamentele o reclami sulla qualità del servizio da parte degli utenti, il Comune di Cuneo sente informalmente le ragioni del Responsabile preposto dall'impresa e qualora non le ritenga sufficienti a giustificare i fatti, procede alla contestazione formale dell'inadempimento, con le modalità sopra indicate.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

La stazione appaltante può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:

- interruzione anche parziale del servizio [€ 500,00];
- numero personale assegnato non rispondente a quanto richiesto nel Capitolato [€ 50,00 per ogni unità mancante e/o per ogni giorno di inadempienza];
- mancata sostituzione, entro 24 ore dall'inizio del servizio, del personale assente [€ 50,00 per ogni unità mancante e per ogni giorno di inadempienza];
- mancata attuazione di attività previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel progetto-offerta presentato in sede di gara e successivamente concordate con il responsabile del Servizio o suo delegato [€ 50,00 per ogni giorno di inadempienza];
- mancato rispetto delle modalità di esecuzione del servizio e degli obblighi derivanti dal presente Capitolato [fino a € 500,00];

— ritardata presentazione della documentazione relativa al personale impiegato entro i termini fissati dall'amministrazione comunale [€ 50,00 per ogni giorno di ritardo];
— ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento del servizio [fino a € 500,00].

Le irregolarità e le inadempienze dovranno essere previamente contestate per iscritto con l'imposizione di un termine non superiore a 24 ore per la presentazione delle eventuali giustificazioni che saranno valutate per comminare le penali.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale la ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Se entro 10 giorni dalla data di ricevimento il fornitore non adduce alcuna motivata giustificazione scritta ovvero qualora le stesse non fossero accoglibili, il Comune di Cuneo applicherà le penali previste.

14. Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell'appalto, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L'esecuzione d'ufficio non manleva l'impresa dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione del contratto.

CAPITOLO IV

PERSONALE

15. Subentro nei contratti di lavoro

Il concessionario si obbliga al mantenimento in servizio del personale dedito alla materiale affissione dei manifesti costituito da due unità a tempo pieno attualmente dipendente del concessionario uscente, riconoscendo i benefici di anzianità e quant'altro acquisito dal punto di vista del trattamento giuridico ed economico. A tal fine il concessionario entrante deve assicurare che il mantenimento in servizio del personale suddetto avvenga senza soluzione di continuità con il rapporto di lavoro precedente. Inoltre deve garantire, con particolare attenzione al contratto nazionale di lavoro, il rispetto della normativa nazionale vigente per il settore, e l'osservanza delle disposizioni di legge in materia assistenziale, previdenziale, di sicurezza e salute dei lavoratori. L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla immediata risoluzione del contratto e alla richiesta di risarcimento per i danni derivanti dalla mancata osservanza delle condizioni indicate. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento fornita dal Concessionario, visibile al pubblico. Alla scadenza dell'appalto il Comune si impegna a garantire la continuità di occupazione degli "operai affissatori" mediante la previsione, in capo ad eventuali ditte subentranti, dell'obbligo di assunzione degli stessi con contratto di lavoro subordinato ed inquadrato contrattualmente nel CCNL Settore Terziario, alle stesse condizioni economiche nel frattempo maturate.

Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del concessionario e potrà essere sostituito, per comprovati motivi, su richiesta dell'Amministrazione.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione se non previsto da disposizioni di legge.

16. Personale impiegato nell'appalto

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa.

In caso di sciopero sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo l'amministrazione secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

17. Assenze e sostituzione del personale

L'aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione puntuale del personale assente per malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità delle prestazioni alle condizioni previste dal presente capitolato.

18. Infortuni, danni e responsabilità

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.

19. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

20. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

CAPITOLO V

NORME RELATIVE AL CONTRATTO

21. Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante[1].

Le spese di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio Contratti e appalti.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 - comma 1 - del Codice.

22. Ammontare del corrispettivo, modalità di versamento e rendicontazione

A norma dell'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, il versamento del tributo da parte degli utenti del servizio, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente del Comune a ciò dedicato, che verrà comunicato al concessionario ad inizio esecuzione del servizio.

Il concessionario sarà abilitato esclusivamente alla visura ed acquisizione informatica delle movimentazioni effettuate sul suddetto conto corrente del Comune, ai soli fini della rendicontazione degli incassi da effettuare con la periodicità che verrà concordata in corso di esecuzione del contratto, e comunque non superiore a dodici mesi e non inferiore ad una mensilità.

Esclusivamente dopo la presentazione del rendiconto, il concessionario potrà emettere fattura nei confronti del Comune per il pagamento del corrispettivo ad esso spettante.

---

[1] Articolo 32 — comma 14 — del Codice.

Il corrispettivo del servizio oggetto del presente capitolato sarà costituito da una percentuale degli incassi da definire in sede di gara. Tale percentuale posta a base d'asta è pari al 70% soggetta a ribasso.

L'affidatario deve garantire all'ente un minimo di provento, al netto del corrispettivo, nella misura determinata applicando il seguente meccanismo:

- il minimo garantito per ciascun anno della concessione è indicato in €. 50.000,00, con riferimento al corrispettivo posto a base di gara del 70,00%;
- il valore del minimo garantito deve essere determinato in considerazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara, applicando la seguente formula:

$$\text{minimo garantito} = 50.000{,}00 + [50.000{,}00 \times (20\% \times R_i)]$$

dove per R_i si intende il ribasso percentuale offerto dal concorrente iesimo

L'incasso del minimo garantito sarà verificato mensilmente applicando il metodo proporzionale rispetto al periodo considerato e, qualora l'importo dei tributi riscossi al netto del corrispettivo risulti inferiore alla quota di minimo garantito relativa al periodo considerato, l'ente provvederà a trattenere tale differenza dai compensi liquidati a qualsiasi titolo al Concessionario.

Il Comune si impegna al pagamento della fattura presentata entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo dell'ente. Il documento da presentare deve essere in formato elettronico ed in regola con la normativa fiscale vigente al momento dell'emissione.

In caso di rimozione di un numero di impianti che comporti una diminuzione del numero di fogli 70x100 di cui all'art. 6 del presente capitolato, superiore al 10%, il concessionario avrà facoltà di richiedere la rinegoziazione delle condizioni economiche contrattuali.

23. Subappalto

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 174 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

— quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o una piccola impresa;

— in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

— su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante inoltre l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

24. Modifica del contratto

La concessione può essere modificata nei casi e con le modalità indicate all'articolo 175 del Codice.

25. Risoluzione del contratto — Sostituzione del comune

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

— abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dell'appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte – il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
— eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
— apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
— inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
— sospensione o interruzione dell'appalto, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno 3 giorni;
— messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
— mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
— applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

26. Fallimento, successione e cessione dell'impresa

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.[2]

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta[3].

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.[4]

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.[5]

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.[6]

27. Recesso

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

---

[2] Articolo 110, comma 1, del Codice.
[3] Articolo 110, comma 2, del Codice.
[4] Articolo 48, comma 17, del Codice.
[5] Articolo 48, comma 18, del Codice.
[6] Articolo 48, comma 19, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
b. laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione dell'appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario dell'appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

28. Divieti

È fatto tassativo divieto all'impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente capitolato.

29. Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

30. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria[7].

31. Novazione soggettiva

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

---

[7] Articolo 209, comma 2, del Codice.

32. Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*».

33. Varianti

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 106 del Codice.

CAPITOLO VI

NORME FINALI

34. Riferimenti normativi

L'affidamento e la gestione del servizio sono regolati dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- D.L. 22 ottobre 2016, n. 193;
- D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
- D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.;
- D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- Regolamento Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
- Regolamento generale delle entrate patrimoniali e tributarie;
- Regolamento dei contratti;
- Normativa vigente relativa alle entrate oggetto della concessione ed alle attività ad esse connesse e correlate.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

35. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» si informa che:

— la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
— il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

— l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
— i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
— i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
— titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

36. Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

37. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

38. Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma

ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.
L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

39. Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

40. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il responsabile unico del procedimento [RUP][8] è la signora Giletta dott.ssa Nadia, funzionario responsabile del settore Ragioneria e Tributi - tel. 0171 444319 - fax 0171444324 - e-mail: nadia.giletta@comune.cuneo.it. Lo stesso è anche direttore dell'esecuzione[9].

[8] Articolo 31 del Codice.
[9] Articolo 101 — comma 1 — del Codice.